

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Visto l'art.1 del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e s.m.i., relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 01.02.2007;

Visto l'art.53, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8 della legge 28.12.2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs.28.09.1998, n.360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

Richiamati i provvedimenti di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e aliquote tributarie, con la sola eccezione degli aumenti della tassa sui rifiuti solidi urbani (art.1 co.7 della legge 24.07.2008 n.126, di conversione del D.L. n.93 del 27.05.2008 e confermato dall'art.77 bis comma 30 della legge 06.08.2008, n.133 di conversione del D.L. 25.06.2008 n.112);

Visto l'art.1 comma 11 del D.L. n.138/2011 con cui è stato disposto che la sospensione di cui all'art.1, comma 7 del D.L. 27.05.2008 n.93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008 n.126, confermata dall'art.1 comma 123 della legge 13.12.2010 n.220, non si applica a decorrere dall'anno 2012 con riferimento alla addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di cui al D.Lgs. 360/98);

Dato atto quindi che il D.L. 138/2011 ha sbloccato dal 2012 per i comuni la possibilità di intervenire sull'addizionale IRPEF, consentendo aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta di che trattasi;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il D.Lgs.15.12.1997 n.446;
- il D.Lgs. 28.09.1998 n.360;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'ente;

Con voti n.10 favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura annua dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento);
- di incaricare i competenti uffici per i connessi adempimenti ed in particolare per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di dichiarare la presente deliberazione con voti 10 favorevoli, immediatamente eseguibile stante l'urgenza.